

L'ORIENTAMENTO DELLE ENTRATE- 18 FEBBRAIO 2020 ORE 06:00

## Scissione o conferimento? Perché la scelta del contribuente non è abuso del diritto

*Primo Ceppellini - Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati*

Il trasferimento di asset a una società controllata può avvenire sia mediante una scissione (operazione neutrale) sia con un conferimento (operazione realizzativa): l'ordinamento giuridico lo consente senza privilegiare un'operazione rispetto all'altra. Il contribuente è pertanto libero di scegliere tra diversi regimi opzionali previsti dalla legge anche se questi comportano un carico fiscale diverso. Si tratta di uno degli orientamenti che stanno emergendo dalla recente prassi dell'Agenzia delle Entrate in tema di abuso del diritto nelle scissioni.

Gli interpelli presentati dai contribuenti sul tema dell'**abuso del diritto** nelle scissioni hanno delineato alcuni filoni omogenei di quesiti e risposte sulla base dei quali si può evidenziare la **logica interpretativa** seguita dall'Agenzia delle Entrate.

Identificare questi orientamenti su fattispecie concrete risulta di aiuto a operatori e professionisti che stanno preparandosi ad affrontare operazioni analoghe. Ovviamente, trattandosi di interpelli e quindi di risposte efficaci nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria solo per il richiedente, si dovrà prestare attenzione agli elementi di analogia tra il caso che si sta valutando e quello indicato nella risposta pubblicata; tuttavia i principi generali che emergono possono fornire elementi di tranquillità sia per predisporre e impostare la struttura dell'operazione sia per, eventualmente, capire se sia necessario presentare, a propria volta, uno specifico interpello tenendo conto della situazione concreta.

Di seguito delineiamo le **linee guida** che stanno emergendo con riferimento alla tematica dell'utilizzo della scissione per trasferire asset a favore di società controllate. L'argomento è stato oggetto di due risposte ad interpelli: il [n. 139 del 27 dicembre 2018](#) e il [n. 53 del 13 febbraio 2019](#) e, in entrambi i casi, l'Agenzia ha dato pareri positivi alle fattispecie presentate dai contribuenti.

### Libertà di scelta del contribuente

Il principio generale alla base dell'utilizzo della scissione per trasferire asset alla controllata, a livello logico sistematico, si trova nel comma 4 dell'art. 10-*bis* dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) che sancisce la **libertà di scelta** del contribuente tra **diversi regimi opzionali** previsti dalla legge anche se comportanti un **carico fiscale diverso**.

La relazione illustrativa all'introduzione della nuova norma antielusiva ha spiegato, a titolo esemplificativo, che, alla luce di tale principio, per eliminare una società, all'interno di un gruppo societario è possibile usare alternativamente la fusione (operazione neutrale) ovvero la liquidazione (operazione realizzativa), essendo le stesse due soluzioni civilistiche messe sullo stesso piano dall'ordinamento.

Allo stesso modo possiamo dire che il trasferimento di asset a una società controllata può avvenire mediante una **scissione** (operazione **neutrale**) ovvero con un **conferimento** (operazione **realizzativa**) proprio perché l'ordinamento giuridico lo consente senza privilegiare una operazione rispetto all'altra.

## Scissione di immobili all'interno del gruppo

L'operazione presentata all'Agenzia delle Entrate riguarda una concentrazione di immobili, a favore della società del gruppo che già svolge l'attività di gestione immobiliare, mediante una scissione di compendi immobiliari da parte di diverse società. La risposta evidenzia che l'operazione è "fisiologica nell'ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta alla concentrazione e riorganizzazione del compendio immobiliare nell'ambito del gruppo industriale di appartenenza, con conseguente separazione dell'attività operativa da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività".

Per questi motivi non si rilevano aspetti problematici ai fini della disposizione antielusiva, in quanto viene specificato che l'operazione non comporta il conseguimento di **alcun vantaggio fiscale indebito**, né si ravvisa alcun contrasto con la *ratio* di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario.

In sostanza i trasferimenti di compendi immobiliari all'interno dei gruppi societari, finalizzati ad avere una immobiliare di gruppo con una gestione accentrata ed efficiente degli immobili, possono avvenire con scissioni societarie, evitando quindi le problematiche fiscali che creerebbero le operazioni alternative di conferimento.

Il punto assume una importante valenza, nel caso specifico, in quanto uno degli asset trasferiti consisteva in un **contratto di leasing immobiliare**.

L'Agenzia ha colto l'occasione per chiarire che, a differenza della cessione di un contratto di leasing, che determina l'applicazione dell'art. 88, comma 5, TUIR con il realizzo di una sopravvenienza attiva determinata in base al valore normale, la scissione non comporta l'emersione di alcuna base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (in tal senso confermando la risoluzione n. 58 del 22 marzo 2007).

## Scissione per creazione di una subholding

L'istanza di interpello è stata presentata da una holding di partecipazioni ALFA che intende, insieme ad una sua controllata al 100% BETA, scindere le partecipazioni detenute, relative ad un settore di attività, in una società sub-holding ZETA che si occuperà in modo specifico della gestione delle stesse. La particolarità è che, dopo la scissione, ALFA avrà il controllo totalitario anche della sub-holding ZETA.

In questo modo la scissione diventa lo **strumento alternativo** al conferimento e/o alla cessione delle partecipazioni.

Anche in questo caso, sulla base del presupposto che l'operazione non è finalizzata a successivi atti di realizzo da parte della holding oppure della beneficiaria, l'operazione viene considerata non elusiva in quanto non genera alcun vantaggio fiscale indebito in contrasto con la *ratio* dell'art. 173 TUIR né con altro principio dell'ordinamento tributario.

L'operazione viene considerata fisiologica per consentire la divisione di un settore di attività dagli altri grazie alla costituzione, tramite scissione, di una sub-holding deputata alla gestione delle partecipazioni delle società operative in uno specifico ramo.

La risposta è interessante anche perchè conferma che, dal punto di vista del **consolidato fiscale**, le operazioni di riorganizzazione poste in essere da ALFA e da BETA, essendo riconducibili tra quelle indicate dall'art. 11, commi 4 e 6, del decreto attuativo della disciplina, consentono la continuazione del consolidato facente capo a ALFA senza la necessità della preventiva presentazione di un'istanza di interpello.